

# L'assicurazione responsabilità civile di edifici

Informazione sul prodotto e condizioni generali d'assicurazione

Edizione 2010

La vostra sicurezza ci sta a cuore.

# Informazione sul prodotto

Condizioni generali d'assicurazione dalla pagina 4

Gentile cliente,

le informazioni sul prodotto le consentiranno di avere dimistichezza con la sua documentazione contrattuale.

Per stabilire l'estensione dei reciproci diritti e doveri fanno fede esclusivamente il suo contratto d'assicurazione e le Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Il contratto è sottomesso alla legge Svizzera, in particolare alla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). Nei contratti con riferimento al Principato del Liechtenstein in cui la legge lo prescrive, sarà applicata la legge rispettiva. In questi casi, in complemento alle CGA vigono le «Disposizioni supplementari per i contratti d'assicurazione soggetti alla legislazione del Liechtenstein».

## 1. Partner contrattuale

Il suo partner contrattuale è Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basilea.

In Internet ci troverà all'indirizzo: [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)

## 2. Estensione della copertura assicurativa

Qui di seguito le forniremo informazioni sulla copertura assicurativa a sua disposizione. Si tratta di una sintesi che la aiuterà ad orientarsi meglio. La descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni (esclusioni di copertura) la troverà nelle CGA. La copertura assicurativa da lei stabilita e i dati individuali si trovano nel suo contratto d'assicurazione.

Assicurata è la responsabilità civile legale in qualità di proprietario immobiliare (p. es. casa unifamiliare, stabile a più famiglie, stabili aziendali, ecc.) e fondi (p.es. terreni non edificati, ecc.) incluso degli impianti e delle installazioni appartenenti agli edifici e fondi assicurati (p.es. posti di gioco per bambini, ascensori per persone e merci, ecc.) in caso di

- morte, ferite od altri danni alla salute di persone (danni corporali)
- distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali)

se il danno ha un nesso causale con lo stato o la manutenzione degli edifici e fondi assicurati oppure con l'esercizio dei diritti di proprietà ad essi relativi.

Prendiamo a carico il rimborso di pretese d'indennizzo fondate, costi di prevenzione e riduzione danni come anche di difesa da pretese infondate (funzione di protezione giuridica).

## 3. Validità temporale e territoriale

La sua assicurazione vale per i danni che si verificano o vengono causati durante la validità del contratto.

L'assicurazione è valevole al luogo d'assicurazione menzionato nel contratto nonché all'area che ne fa parte.

## 4. Inizio della copertura assicurativa

La copertura assicurativa ha inizio alla data indicata nel contratto assicurativo.

## 5. Durata della copertura assicurativa

Se l'assicurazione viene stipulata per un anno o per una durata superiore, alla scadenza della durata contrattuale concordata il contratto d'assicurazione viene prorogato automaticamente di anno in anno, salvo il caso in cui venga disdetto per iscritto da una parte contrattuale con un preavviso di 3 mesi.

## 6. Premi e franchigie

Il premio viene stabilito per ogni anno assicurativo e va pagato in anticipo. L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura stabilita. A determinate condizioni e dietro versamento di un supplemento premio, è possibile concordare il pagamento semestrale.

Se il contratto d'assicurazione scade prima che termini l'anno assicurativo, la Basilese le rimborsa la parte di premio non assorbita in maniera proporzionale. Al contrario, il premio per il periodo assicurativo in corso è dovuto per intero al momento dell'annullamento del contratto se il contratto d'assicurazione viene disdetto entro 12 mesi dalla conclusione a seguito di un sinistro.

In caso di sinistro, se concordato, una parte del sinistro sarà a suo carico (franchigia).

## 7. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida

In caso di mancato pagamento del premio dopo una diffida scritta, la Basilese stabilisce una proroga del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima trascorre senza esito, la sua copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è il momento del pagamento. Per il periodo dell'interruzione non viene accordata alcuna copertura assicurativa retroattiva.

Il contratto d'assicurazione scade 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida, a meno che la Basilese non reclami legalmente il premio dovuto (esecuzione).

## 8. Altre incombenze a suo carico

Deve rispondere in maniera completa e veritiera alle domande della proposta assicurativa (obbligo di notifica precontrattuale) e notificarci durante la durata del suo contratto d'assicurazione il subentrare di modifiche rilevanti per la valutazione del rischio riguardanti gli elementi indicati sulla sua proposta assicurativa (aggravamento del rischio).

In caso di sinistro, si rivolga immediatamente al Servizio clientela della Basilese, che potrà contattare 24 ore su 24 al seguente numero verde: 00800 24 800 800 (fax +41 061 285 90 73), oppure +41 61 285 82 24 in caso di difficoltà di connessione, se chiama dall'estero.

L'annuncio del sinistro può essere effettuato anche su Internet ([www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)) oppure tramite e-mail ([insurance@baloise.ch](mailto:insurance@baloise.ch)).

In caso di sinistro lei è tenuto a contribuire, attraverso misure adeguate, alla riduzione del danno (obbligo di salvaguardia e di riduzione del danno). Lei deve fornire tutte le informazioni sul danno e tutti i dati necessari per la giustificazione del diritto all'indennizzo (obbligo di informazione).

Le trattative con la parte lesa verranno condotte dalla Basilese in qualità di rappresentante degli assicurati. Se la Basilese ritiene opportuno ricorrere a un avvocato, il contraente le dovrà conferire la procura necessaria.

In caso di violazione degli obblighi menzionati la Basilese può disdire il contratto d'assicurazione. Qualora la violazione colposa degli obblighi sia determinante ai fini del verificarsi del danno o della sua estensione, la Basilese potrà ridurre o addirittura negare una prestazione.

### 9. Danno causato per propria colpa

In caso di danno causato da colpa lieve le prestazioni vengono rimborsate totalmente. Se il danno viene causato da colpa grave (contravvenendo ai più elementari obblighi di precauzione), la Basilese può ridurre la sua prestazione.

### 10. Fine della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta oppure per i motivi previsti dalla legge o dal contratto.

Parte recedente	Motivi del recesso	Termine di recesso	Momento dell'espiazione
Ambedue le parti contrattuali	Scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d'assicurazione	3 mesi	Scadenza del contratto
	Caso di sinistro per il quale è stata corrisposta una prestazione da parte della Basilese	<b>Assicuratore:</b> Al più tardi al momento del pagamento	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente
		<b>Contraente:</b> Al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento	14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte dell'assicuratore
La cosa assicurata cambia nella sua totalità il proprietario (cambiamento di proprietà)		<b>Assicuratore:</b> 14 giorni dopo aver preso atto del nuovo proprietario	30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del nuovo proprietario
		<b>Acquisitore:</b> 30 giorni dal cambiamento di proprietà (registrazione nel catasto)	Passaggio di proprietà (registrazione nel catasto)
Contraente	Aumento di premio e della franchigia, p. es. in seguito a modifiche tariffarie	Prima della fine dell'anno assicurativo in corso	Fine dell'anno assicurativo in corso
	Aumento di premio in seguito ad un importante aggravamento del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica di aumento del premio	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Contravvenzione all'obbligo di informazione precontrattuale secondo l'art. 3 LCA	4 settimane a partire dal momento in cui se ne viene a conoscenza, al più tardi 1 anno dopo la conclusione del contratto	Ricezione della disdetta
Assicuratore	Contravvenzione all'obbligo di notifica precontrattuale	4 settimane a partire dal momento in cui si viene a conoscenza della contravvenzione	Ricezione della disdetta
	Aumento rilevante del rischio	30 giorni a partire dalla ricezione della notifica riguardante l'aumento del rischio	30 giorni dopo la ricezione della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Ricezione della disdetta

Di regola può essere disdetta la parte soggetta a modifica o l'intero contratto d'assicurazione. La disdetta dev'essere inoltrata in forma scritta.

Motivi dell'espiazione	Momento dell'espiazione
Fallimento del contraente	Apertura del fallimento

### 11. Protezione dei dati

Per consentire il disbrigo efficiente, corretto e sicuro delle incombenze contrattuali, le imprese assicurative devono fare ricorso all'elaborazione elettronica dei dati. I suoi dati verranno trattati dalla Basilese conformemente alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), in base alla quale l'elaborazione dei dati è lecita, se autorizzata dalla LPD, da altre norme giuridiche o se lei ha concesso la sua autorizzazione in merito.

**Clausola per la concessione d'autorizzazione:** In vista dell'elaborazione dei dati, la proposta d'assicurazione contiene una clausola per la concessione d'autorizzazione, la quale ci autorizza ad effettuare l'elaborazione dei dati in conformità alla legge.

**Elaborazione dei dati:** Per elaborazione si intende qualsiasi tipo di utilizzo dei dati personali (indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usati), tra cui la ricerca, la custodia, l'uso, la rielaborazione, la notifica, l'archiviazione o la distruzione dei dati. Vengono elaborati i dati rilevanti per le conclusioni contrattuali, come pure per il disbrigo delle incombenze contrattuali e dei sinistri. In prima linea vengono elaborati i dati forniti nella sua proposta d'assicurazione e nella notifica dei sinistri. Se necessario, vengono chieste informazioni a terzi (p. es. assicuratore precedente). Infine i suoi dati possono essere elaborati anche nell'ambito di iniziative di ottimizzazione dei prodotti o per motivi di marketing interno. Nella proposta d'assicurazione le viene fatto notare che ha la possibilità di comunicare per iscritto il desiderio di non essere proposto per tali scopi.

**Scambio dei dati:** Nell'interesse di tutti gli assicurati, se le circostanze lo richiedono può avere luogo uno scambio di dati con assicuratori precedenti e riassicuratori, in Svizzera o all'estero. Per garantirle una copertura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede in Svizzera e in parte anche all'estero. Di conseguenza, per gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese fa ricorso alla trasmissione sia interna che esterna dei suoi dati.

**Abusi in campo assicurativo:** Per combattere gli abusi in campo assicurativo la Basilese è connessa al Sistema centrale d'informazione degli assicuratori. In questo registro sono indicati coloro che si sono resi colpevoli di frode o di tentata frode verso la Basilese.

**Intermediari:** Possono ricevere da noi i dati necessari alla gestione e alla consulenza. Gli intermediari sono obbligati dalla legge e per contratto ad osservare l'obbligo di riservatezza e le disposizioni della LPD. I broker indipendenti hanno diritto di accesso a questi dati solo se sono espressamente autorizzati dal cliente.

**Diritto di informazione e di rettifica:** A norma della LPD, lei ha il diritto di richiedere informazioni per sapere se si stanno elaborando dati che la riguardano e di che tipo di dati si tratta. Può inoltre pretendere che vengano rettificati dati inesatti.

### 12. Reclami

In caso di reclamo si rivolga per favore ai seguenti recapiti:

Basilese Assicurazione SA

Distribuzione e Marketing

Aeschengraben 21, casella postale

CH-4002 Basilea

Telefono: 00800 24 800 800

Fax: +41 61 285 90 73

E-mail: insurance@baloise.ch

# Condizioni generali d'assicurazione

## Delimitazione della copertura di assicurazione

### Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

a) È assicurata la responsabilità che, in virtù delle disposizioni legali sulla responsabilità civile, risulta dagli edifici e fondi indicati nel contratto, in seguito a

- > morte, ferite od altri danni alla salute di persone (danni corporali)
- > distruzione, danneggiamento o perdita di cose (danni materiali)

Sono equiparati ai danni materiali la morte, le ferite od altri danni alla salute di animali, mentre l'indennizzo segue però le basi legali in materia

se il danno ha un nesso causale con lo stato o la manutenzione degli edifici e fondi assicurati oppure con l'esercizio dei diritti di proprietà ad essi relativi.

b) L'assicurazione comprende, senza convenzione particolare, la responsabilità derivante dalla proprietà degli impianti e delle installazioni appartenenti agli edifici e fondi assicurati, quali in particolare

1. cisterne e recipienti analoghi
2. ascensori per persone e merci
3. posti di parcheggio e fabbricati adibiti a garage per autoveicoli
4. posti di gioco per bambini (con attrezzi, piscina per bambini, ecc.), piscine coperte e scoperte ad uso privato, senza accesso per il pubblico, luoghi di lavoro manuale e di ricreazione
5. edifici annessi (ripostigli per arnesi, piccoli garage, serra calda, ecc.).

c) È anche assicurata la responsabilità per danni in rapporto con pregiudizi all'ambiente, comprese le spese di prevenzione di danni, conformemente all'art. 5 delle CGA.

d) L'estensione della copertura è inoltre definita dalle presenti CGA, da condizioni complementari eventuali e dalle disposizioni nel contratto.

### Art. 2 Persone assicurate

È assicurata la responsabilità civile delle seguenti persone:

- a) il contraente, in qualità di proprietario degli edifici e fondi  
Se il contraente è una società di persone (p. es. una società in nome collettivo), una comunità di proprietari in comune (p. es. una comunità di eredi) o se egli ha concluso l'assicurazione per conto di terzi, vale quanto segue: i soci, i membri della comunità di proprietari in comune o le altre persone al cui nome è intestata l'assicurazione, hanno gli stessi diritti ed obblighi del contraente.
- b) i dipendenti ed altri ausiliari del contraente (eccettuati gli imprenditori e uomini del mestiere indipendenti, ai quali ricorre il contraente) nell'esercizio delle loro incombenze riguardanti gli edifici, i fondi e gli impianti assicurati. Restano tuttavia escluse le pretese di regresso e di compensazione avanzate da terzi per le pretese che hanno accordato ai danneggiati.
- c) il proprietario del fondo, se il contraente è soltanto proprietario dell'edificio, ma non del fondo (diritto di superficie).

Nel contratto o nelle CGA, il termine contraente designa le persone menzionate al cpv. a, mentre il termine assicurati comprende tutte le persone menzionate ai cpv. a-c.

### Art. 3 Disposizioni complementari per la comproprietà e proprietà comune

- a) Nel caso di comproprietà o proprietà comune dell'edificio o del fondo assicurato o di parti di essi (p. es. recinto di parcheggio coperto per autoveicoli, strada, piazze, antenna) è assicurata la responsabilità derivante a tutti i proprietari.
- b) Nella comproprietà sono anche assicurate le pretese per i danni subiti dai comproprietari. Sono tuttavia escluse le pretese
  - > per la parte del danno corrispondente alla quota di proprietà del comproprietario in questione
  - > per danni all'edificio o al fondo assicurato stesso.
- c) Nella proprietà comune sono escluse dall'assicurazione tutte le pretese per i danni subiti dai proprietari in comune.
- d) Sono equiparati a un comproprietario o proprietario in comune, i membri delle loro famiglie (art. 6 a cpv. 2 delle CGA).

### Art. 4 Disposizioni complementari per la proprietà per piani

- a) L'assicurazione comprende la responsabilità civile della comunità dei proprietari derivante da parti dell'edificio ad uso comune (compresi gli impianti e le installazioni) e da fondi. È anche assicurata la responsabilità dei singoli comproprietari derivante da parti dell'edificio su cui essi detengono un diritto esclusivo.
- b) Sono anche assicurate le pretese
  - > della comunità dei proprietari contro i singoli comproprietari per danni alle parti dell'edificio ad uso comune ed ai fondi (in modificazione parziale dell'art. 6 a, i delle CGA)
  - > del singolo comproprietario contro la comunità dei proprietari per danni la cui causa risiede nelle parti dell'edificio e nei fondi ad uso comune
  - > del singolo comproprietario contro un altro comproprietario per danni la cui causa risiede in parti dell'edificio con diritto esclusivo.

Nel caso di pretese della comunità di proprietari contro il singolo comproprietario e viceversa, non è assicurata la parte del danno che corrisponde alla quota parte di proprietà, secondo l'atto costitutivo, del comproprietario in questione.
- c) Sono equiparati ad un comproprietario i membri della sua famiglia (art. 6 a cpv. 2 delle CGA).

### Art. 5 Disposizioni complementari per danni in rapporto con pregiudizi all'ambiente

- a) È considerato pregiudizio all'ambiente la perturbazione durevole dello stato naturale dell'aria, dei corsi d'acqua (anche delle acque sotterranee), del suolo, della flora o della fauna cagionata da immissioni, purché da tale perturbazione possano scaturire o siano scaturite contaminazioni o altre influenze nocive alla salute dell'uomo, ai beni o agli ecosistemi.  
È parimenti considerato pregiudizio all'ambiente uno stato di cose che il legislatore designa come «danno all'ambiente».
- b) I danni in rapporto con un pregiudizio all'ambiente sono assicurati – fermo quanto disposto dall'art. 6 delle CGA – soltanto se questo pregiudizio è la conseguenza di un unico evento, repentino e imprevisto, che esiga inoltre misure immediate quali annuncio all'autorità competente, allarme alla popolazione, avvio di misure atte a prevenire o ridurre i danni.

Non è accordata alcuna copertura assicurativa se più eventi simili quanto ai loro effetti (p. es. penetrazione occasionale e graduale di sostanze dannose nel suolo, traboccamento ripetuto di liquidi da

recipienti mobili), richiedono, congiuntamente, misure nel senso succitato, che per eventi dello stesso genere, presi isolatamente, non sarebbero necessarie.

- c) Sono escluse dall'assicurazione le pretese in rapporto con pregiudizi all'ambiente cagionati da impianti destinati al deposito, alla preparazione o alla rimozione di residui od altri prodotti di rifiuto. La copertura assicurativa è però data per gli impianti di proprietà dell'impresa destinati
- > al compostaggio o al deposito intermedio di breve durata di residui o altri prodotti di rifiuto
  - > alla depurazione o al trattamento preliminare di acque di scolo.
- d) Se, in rapporto con un pregiudizio all'ambiente, il verificarsi di un danno assicurato è imminente, la Basilese assume anche le spese che, a norma di legge, sono a carico dell'assicurato e che derivano da provvedimenti adeguati presi per scongiurare tale pericolo (spese di prevenzione di danni).

Non sono assicurate

- > le misure di prevenzione di danni che consistono in un'attività avente per scopo l'esatto adempimento di un contratto, quale ad esempio l'eliminazione di difetti e danni a cose fabbricate o fornite od a lavori eseguiti
  - > le spese di prevenzione di danni conseguenti ad eventi cagionati da impianti atomici, veicoli a motore, imbarcazioni ed aerei, o da parti od accessori di questi
  - > le spese derivanti dal ritiro di merci dal mercato o dal loro ricupero
  - > le spese per l'eliminazione di una situazione pericolosa, ai sensi dell'art. 14 delle CGA
  - > le spese per la ricerca di falle, di difetti di funzionamento e di cause di danni, per vuotare e riempire gli impianti, i recipienti e le condutture come pure le spese per ripararli e modificarli (p. es. spese di risanamento).
- e) L'assicurato ha l'obbligo di provvedere a che
- > la produzione, la trasformazione, la raccolta, il deposito, la pulizia e l'eliminazione di sostanze nocive all'ambiente siano eseguiti rispettando le disposizioni legali e delle autorità
  - > la manutenzione e il funzionamento delle attrezzature utilizzate per le suddette attività, compresi i dispositivi di sicurezza e di allarme, siano eseguiti e garantiti, a regola d'arte, rispettando le prescrizioni tecniche, legali e delle autorità
  - > le decisioni emesse dalle autorità in merito ai risanamenti e misure analoghe, siano messe in atto entro i termini prescritti.

#### Art. 6 Restrizioni all'estensione della copertura

Sono escluse dall'assicurazione

- a) le pretese avanzate dal contraente (su riserva degli art. 3 b e 4 b delle CGA) come pure le pretese per i danni di cui è vittima il contraente stesso; inoltre, le pretese avanzate dai membri della famiglia di un assicurato contro quest'ultimo.
- Sono considerati membri della famiglia: il coniuge, i parenti in linea ascendente e discendente; inoltre, se vivono in comunione domestica con l'assicurato, i suoi fratelli e sorelle ed i suoi figliastri.

b) le pretese per danni corporali subiti da una persona occupata dal contraente in virtù d'un contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di servizio), nell'esercizio delle sue incombenze contrattuali o professionali per l'edificio o fondo assicurato. L'esclusione è limitata alla parte del danno di cui il contraente non risponderebbe se avesse pagato lui stesso il premio per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni e delle malattie professionali.

c) la responsabilità dell'autore di un crimine o di un delitto intenzionale

d) le pretese fondate su una responsabilità assunta per contratto che eccede le prescrizioni legali, come pure le pretese derivanti dall'inadempimento di un obbligo legale o contrattuale di assicurazione

e) la responsabilità come detentore o derivante dall'uso di veicoli a motore e biciclette per i quali la legislazione svizzera sulla circolazione stradale prescrive un'assicurazione obbligatoria, come pure la responsabilità come detentore o derivante dall'uso di battelli e di aerei

f) la responsabilità per danni in rapporto con pregiudizi all'ambiente, nella misura in cui questi danni non usufruiscano della copertura assicurativa a norma dell'art. 5 delle CGA.

g) le pretese per danni causati a fondi, edifici ed altre opere altrui, in seguito a lavori di demolizione, di scavo o di costruzione, se il contraente è proprietario d'opera. Tali pretese sono però assicurate se un assicurato esegue lui stesso, completamente o in parte, tali lavori, se ha elaborato i relativi piani, se dirige o controlla l'esecuzione della costruzione, purché il danno sia imputabile ad una colpa commessa durante una delle suddette attività.

h) la responsabilità per danni il cui verificarsi doveva essere considerato assai probabile dal contraente. Questo vale anche per i danni il cui verificarsi era stato implicitamente ammesso nel prescegliere un determinato metodo di lavoro per ridurre le spese o accelerare i lavori.

i) le pretese per

- > danni a cose che un assicurato abbia per scopi d'uso, di lavorazione, di custodia o trasporto o per altre ragioni (p. es. in commissione, per esposizione) o che egli ha preso in affitto o in locazione

- > danni a cose con o sulle quali l'assicurato esercita od omette di esercitare un'attività (p. es. lavorazione, riparazione, carico o scarico d'un veicolo).

Riserva è fatta per l'art. 4 b delle CGA.

k) la responsabilità per pregiudizi economici che non sono consecutivi ad un danno corporale o ad un danno materiale assicurato

l) le spese di prevenzione di danni (spese di prevenzione di sinistro), salvo quanto previsto dall'art. 5 d delle CGA

m) la responsabilità per danni cagionati da sostanze introdotte in impianti destinati al deposito, alla preparazione o alla rimozione di residui o di altri prodotti di rifiuto. Tale disposizione non si applica alle pretese derivanti da danni cagionati agli impianti di depurazione e di trattamento preliminare delle acque di scolo.

**Art. 7 Validità nel tempo**

L'assicurazione vale per i danni causati nel corso della durata contrattuale. Anche le spese di prevenzione assicurate sono considerate danni ai sensi della presente disposizione.

**Art. 8 Prestazioni della Basilese**

Le prestazioni della Basilese consistono nella tacitazione delle pretese fondate e nella difesa contro le pretese infondate; esse comprendono pure gli interessi del danno, le spese per ridurre il danno, le spese di perizia, di avvocato, giudiziarie, di arbitrato, di conciliazione come pure le spese aggiudicate alla parte avversa e le spese di prevenzione di danni assicurate, il tutto nei limiti delle somme massime di assicurazione previste nel contratto al momento in cui è stato causato il danno o la misura di prevenzione di danni. Se le somme massime di assicurazione sono fissate per evento, l'insieme di tutti i danni e delle misure di prevenzione attribuibili alla medesima causa assicurati, viene considerato, indipendentemente dal numero dei danneggiati o degli aventi diritto, un solo e medesimo evento.

Per l'insieme dei danni e delle misure di prevenzione di danni cagionati durante un periodo di cinque anni interi di assicurazione, verrà pagata al massimo una somma corrispondente al triplo della garanzia convenuta per evento. Il periodo quinquennale decorre dal giorno d'inizio del contratto indicato sul contratto. Salvo patto contrario, un nuovo periodo comincia a decorrere alla scadenza dei cinque anni, o quando le somme di assicurazione sono modificate nel corso della durata del contratto, oppure se il contratto esistente è sostituito da uno nuovo. La limitazione al triplo delle somme di assicurazione convenute per evento è applicabile anche ai contratti di durata inferiore ai cinque anni.

**Art. 9 Franchigia**

In caso di danni materiali e spese di prevenzione di danni, l'assicurato prende a carico in tutto CHF 100 per ogni evento.

**Inizio, durata e fine dell'assicurazione****Art. 10 Inizio dell'assicurazione**

La copertura assicurativa ha inizio alla data indicata nel contratto assicurativo.

**Art. 11 Durata del contratto**

La durata è indicata nel contratto. Se al più tardi 3 mesi prima della scadenza nessuna delle parti ha ricevuto la disdetta per iscritto, esso si rinnova al termine di questa durata di volta in volta per un anno.

**Art. 12 Rescissione in caso di sinistro**

- a) Dopo ogni sinistro per il quale la Basilese deve versare delle prestazioni,
  - > il contraente può disdire il contratto al più tardi 14 giorni dalla venuta a conoscenza della liquidazione del caso o del pagamento dell'indennità
  - > la Basilese può disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento dell'indennità.
- b) Scadenza della protezione d'assicurazione
  - > se il contraente annulla il contratto, la garanzia cessa dopo 14 giorni che la Basilese ha ricevuto la disdetta.
  - > se la Basilese annulla il contratto, la garanzia cessa dopo 30 giorni che il contraente ha ricevuto la disdetta.

**Obblighi durante la durata del contratto****Art. 13 Aggravamento e diminuzione del rischio**

- a) Ogni modifica di un fatto rilevante per la valutazione del rischio e del quale le parti abbiano determinato l'estensione alla conclusione del contratto, dev'essere immediatamente comunicata per iscritto alla Basilese.
- b) In caso di aggravamento del rischio la Basilese può adattare il premio per la durata restante del contratto, entro 30 giorni a partire dalla ricezione della notifica, oppure disdire il contratto osservando un termine di 30 giorni. Se lo stipulante non fosse d'accordo con l'aumento dei premi, ha lo stesso diritto di disdetta. In entrambi i casi la Basilese ha diritto alla riscossione del premio modificato in conformità di tariffa a partire dal momento dell'aggravamento del rischio fino all'espiazione del contratto.
- c) In caso di diminuzione del rischio, il premio verrà ridotto nella misura in cui il premio precedente supera il premio in base alla tariffa per il rischio modificato.

**Art. 14 Eliminazione di una situazione pericolosa**

Gli assicurati sono tenuti ad eliminare, a loro spese ed entro un termine conveniente, ogni situazione pericolosa che potrebbe provocare un danno e la cui soppressione è stata richiesta dalla Basilese.

**Art. 15 Violazione degli obblighi contrattuali**

Se un assicurato viola in modo colposo gli obblighi contrattuali o non elimina una situazione pericolosa che potrebbe causare un danno e di cui la Basilese aveva richiesto la soppressione, cessa ogni obbligo assicurativo nei suoi confronti, a meno che l'esecuzione dell'obbligo non avrebbe comunque impedito il verificarsi del danno.

**Premio****Art. 16 Modificazione dei premi tariffari e franchigie**

La Basilese può modificare i premi e le franchigie per l'inizio del nuovo anno d'assicurazione. Informa il contraente almeno 30 giorni prima la scadenza dell'anno d'assicurazione in corso.

Se il contraente non è d'accordo con l'aumento del premio o della franchigia, ha allora il diritto di disdire il contratto nella sua totalità. La disdetta è valida se giunge alla Basilese al più tardi l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione in corso.

Se il contraente tralascia di notificare la disdetta, ciò vale come consenso all'adattamento del contratto.

**Art. 17 Spese**

- a) Le ulteriori spese amministrative causate dal contraente sono a carico di quest'ultimo. La Basilese può addebitare questi costi sostenuti anche come spese a forfait (tasse). Regolamentazione delle spese disponibile sul sito [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)
- b) Se il premio non è pagato alla scadenza vengono applicate le disposizioni previste dalla legge sul contratto d'assicurazione in merito alle conseguenze della mora, per cui la copertura assicurativa è sospesa allo scadere del termine di diffida.



## Sinistro

### Art. 18 Obbligo di avviso in caso di sinistro

Se sopravviene un sinistro le cui conseguenze potrebbero riguardare l'assicurazione o se sono formulate pretese di risarcimento contro un assicurato, il contraente deve avvertire immediatamente la Basilese. La Basilese dovrà essere parimenti informata immediatamente se, in seguito ad un sinistro, viene preso contro l'assicurato un provvedimento di polizia od iniziata una procedura penale o se il danneggiato fa valere le sue pretese per via legale. La Basilese si riserva il diritto di nominare un difensore od un avvocato, al quale l'assicurato deve rilasciare procura.

### Art. 19 Liquidazione dei sinistri; processo

- a) La Basilese si occupa della liquidazione di un sinistro, solo nella misura in cui le pretese oltrepassino la franchigia prevista.
- b) La Basilese conduce le trattative con il danneggiato. Essa agisce in qualità di rappresentante degli assicurati e la sua liquidazione delle pretese del danneggiato vincola gli assicurati. La Basilese ha il diritto di versare l'indennità direttamente alla parte lesa, senza dedurre un'eventuale franchigia; in tal caso l'assicurato, rinunciando a qualsiasi obiezione, è tenuto a rimborsare la franchigia alla Basilese.  
 Senza l'autorizzazione della Basilese, gli assicurati sono tenuti ad astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato od i rappresentanti di questi, per tutto ciò che riguarda le pretese di risarcimento; essi non dovranno riconoscere alcuna pretesa, né concludere transazioni, né versare indennità. Gli assicurati non sono nemmeno abilitati, senza l'autorizzazione della Basilese, a cedere pretese risultanti da questa assicurazione a danneggiati o a terzi. Inoltre, gli assicurati devono fornire subito alla Basilese senza attendere una sua richiesta, tutte le informazioni riguardanti il sinistro ed i provvedimenti presi dal danneggiato ed infine consegnarle tutti i documenti e le prove riguardanti il sinistro (soprattutto i documenti giudiziari: convocazioni, comparse, giudizi, ecc.) e sostenere la Basilese il più possibile, nella liquidazione del sinistro (buona fede contrattuale).
- c) Se non si può addivenire ad un accordo con il danneggiato e viene intentato un processo, gli assicurati devono affidare la gestione del processo civile alla Basilese. Questa ne assume le spese nei limiti dell'art. 8 delle CGA. Se è aggiudicato all'assicurato un risarcimento di spese di processo, questo spetta alla Basilese, purché non si tratti di spese personali dell'assicurato.

### Art. 20 Regresso

Se a norma di legge non possono essere opposte al danneggiato le disposizioni del presente contratto o della legge federale sul contratto di assicurazione che limitano od annullano la copertura, la Basilese ha un diritto di regresso contro l'assicurato nella misura in cui essa sarebbe stata autorizzata a ridurre o rifiutare le sue prestazioni.

## Varia

### Art. 21 Obbligo di notifica

- a) In caso di reticenza nell'osservanza dell'obbligo di notifica precontrattuale da parte dello stipulante, la Basilese può disdire il contratto in forma scritta.  
 Il diritto di disdetta si estingue 4 settimane dopo che la Basilese è venuta a conoscenza della stessa. La disdetta entra in vigore con la ricezione da parte dello stipulante.
- b) In caso di disdetta del contratto da parte della Basilese, il suo obbligo di fornire prestazioni si estingue per i danni già intervenuti, se il loro insorgere o la loro estensione
  - > è stata influenzata dalla mancata o dall'inesatta notifica del fatto rilevante alla valutazione del rischio
  - > è da ricondurre a un rischio del quale la Basilese non era informata in misura sufficiente a causa della reticenza nell'osservanza dell'obbligo di notifica.

### Art. 22 Litigi giuridici

In caso di litigi derivanti dal contratto d'assicurazione, un'azione può essere intentata contro la Basilese, al luogo di domicilio del contraente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, o alla sede della Basilese.

**La vostra sicurezza ci sta a cuore.**  
[www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)

**Basilese Assicurazione SA**  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basilea

**Servizio clientela (24h) 00800 24 800 800**  
Fax +41 61 285 90 73  
[insurance@baloise.ch](mailto:insurance@baloise.ch)